

ALLEGATO "A" AL REP. N. 67385/26337

STATUTO

"FONDAZIONE RAGAZZINGIOCO ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve "RAGAZZINGIOCO ETS"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una fondazione denominata

"Fondazione Ragazzingioco Ente del Terzo Settore"

con sede in Pordenone.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata **"Ragazzingioco ETS"**.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia, sia all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e prescinde da ogni discriminazione ideologica, politica, religiosa ed etnica.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previste dagli artt. 2 e 3 del presente statuto.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a sostegno di ragazzi, tra cui quelli rientranti in situazioni di pregiudizio conosciute e diagnosticabili, delle loro famiglie e degli operatori sociali ed educatori, offrendo percorsi ricreativi, di studio, aggiornamento, approfondimento e analisi e facendosi promotrice di progetti a ciò finalizzati.

In tale contesto, la Fondazione interagisce con il mondo adulto che si occupa di giovani generazioni, con tutti i soggetti istituzionali, pubblici e privati, che rivestono tale comune responsabilità, al fine di prevenire, rilevare e affrontare il disagio di ragazzi e famiglie, di qualsiasi natura esso sia, promuovendo percorsi educativi a favore del benessere, del recupero e della socialità.

Articolo 3

Attività di interesse generale

La Fondazione svolge in via principale attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi a oggetto:

- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In tutti questi ambiti, la Fondazione intende porsi come centro propulsore di iniziative in campo educativo, sia rivolgendosi direttamente ai ragazzi che agli adulti che vi operano, nel primo caso, promuovendo e realizzando servizi e interventi rivolti al mondo giovanile, nell'ottica di incoraggiare l'assunzione di responsabilità, la maturazione e crescita nella consapevolezza del proprio ruolo individuale e sociale (cittadinanza attiva), nel secondo caso offrendo supporti sul piano dell'informazione, della documentazione, della ricerca, della formazione a tutti i soggetti (persone adulte) che operano in campo educativo, con particolare attenzione a coloro che accompagnano i processi evolutivi dei preadolescenti e degli adolescenti.

Articolo 4

Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, proprietà superficiaria e/o qualsiasi tipo di diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualunque altro titolo;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture socio ricreative, educative e d'incontro;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, eventi in genere, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- promuovere la raccolta di donazioni e atti di liberalità in generale, a sostegno dell'attività dell'ente;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di consulenza e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Partecipanti e da soggetti terzi; tale fondo è indisponibile;
- b. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali ed internazionali.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- da rendite e da proventi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da contributi pubblici e privati, in qualsiasi forma diversa dal conferimento patrimoniale, anche finalizzati a specifici progetti;
- da ricavi delle attività della Fondazione esercitate nel perseguimento delle proprie finalità;
- da contributi derivanti dal 5 per mille, o comunque esso verrà definito in futuro.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, intesa come complesso delle attività e iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, può essere realizzata dalla Fondazione, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida come per legge.

La Fondazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini di perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

La Fondazione potrà istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 7

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Con l'approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio d'Amministrazione determinerà il fabbisogno che dovrà essere reperito nel corso dell'esercizio al fine di garantire il funzionamento della Fondazione e la realizzazione delle iniziative programmate e approvate.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri degli organi della Fondazione e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 comma 2 del presente statuto.

Articolo 8

Libri obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Fondatore, i Partecipanti e tutti i membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

Articolo 10

Fondatore

È Fondatore il Signor Carlo Alberto Marsiletti, vita sua natural durante.

Egli potrà designare, anche per via testamentaria, persona/ente destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto, e così in perpetuo.

Qualora il Fondatore non abbia proceduto alla designazione di cui al precedente comma, alla medesima provvederà il Presidente del Tribunale dei Minori di Trieste.

Articolo 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Partecipante, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore, ovvero la persona dal medesimo designata a succedergli ai sensi dell'articolo 10, non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 13

Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione si può avvalere di volontari ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è volontario o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi della Fondazione nello svolgimento delle loro funzioni.

Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/2017.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione (denominato anche CDA);
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico, ove istituito;
- il Responsabile Operativo, ove nominato;
- l'Organo di Controllo.

I membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il presidente, ricoprono la loro carica a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 15

Consiglio d'Amministrazione

Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque a sette membri.

La sua composizione sarà la seguente:

I- fino a quando sarà in vita il Fondatore, salvo rinuncia:

- a) il Fondatore, Signor Carlo Alberto Marsiletti;
- b) fino a sei membri, tutti nominati dal Fondatore.

II - dal momento della rinuncia o della decadenza del Dott. Carlo Alberto Marsiletti dalla qualifica di Fondatore, la composizione sarà la seguente:

- a) il soggetto designato dal Fondatore a succedergli ai sensi dell'articolo 10;
- b) un membro nominato dal membro sub a);
- c) fino a cinque membri nominati dal Presidente del Tribunale dei Minori di Trieste.

Il Consiglio così composto, sia ai sensi del punto I che del punto II, può cooptare, con il voto favorevole del Presidente, fino ad altri due membri scegliendoli anche tra i Partecipanti; in tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di nove membri.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione dei membri di cui al punto I lett. a) e punto II lett. a) del secondo comma del presente articolo, restano in carica per tre esercizi e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel

rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri, prima della scadenza naturale del mandato, il Consiglio di Amministrazione decade e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente o da altri Consiglieri e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- determinare il fabbisogno di cassa da apportare come versamenti, per l'esercizio successivo;
- assumere finanziamenti a debito che non superino il 10% dei versamenti complessivi a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione, salvo il caso di mutui immobiliari nei limiti di garanzia ipotecaria offerti dallo stesso immobile, o da garanzie di terzi e comunque volti ad acquisire beni strumentali funzionali all'attività della Fondazione ;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i propri membri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri, potendo individuare uno o più Consiglieri Delegati;
- nominare i membri del Comitato Scientifico, ove opportuno, di cui uno con funzioni di Direttore Scientifico ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto;
- istituire comitati tecnico/consultivi e di progetto;
- nominare Partecipanti;
- nominare il Responsabile Operativo della Fondazione, su proposta del Presidente, scegliendolo anche fra soggetti esterni alla Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio d'Amministrazione, parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente.

Articolo 16
Consiglio d'Amministrazione
Quorum e convocazione

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, purché sia presente il membro di cui all'articolo 14 punto I lettera a) ovvero il membro di cui all'articolo 14 punto II lettera a) del presente statuto.

L'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate, oltre che dalla maggioranza dei Consiglieri, con il voto favorevole del membro di cui all'articolo 14 punto I lettera a) ovvero il membro di cui all'articolo 14 punto II lettera a) del presente statuto.

In tutti gli altri casi le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza semplice dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, audio e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Su invito del Presidente, non opponendosi nessun Consigliere, potranno essere invitati di volta in volta a partecipare al CDA soggetti esterni al CDA stesso.

Articolo 17
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio stesso al proprio interno; resta in carica per tre esercizi e può essere rinominato solo per un mandato consecutivo; il tutto fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

Articolo 18

Responsabile Operativo

Il Responsabile Operativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ove opportuno, e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

Il Responsabile Operativo relativamente ai poteri a esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Responsabile Operativo sovrintende a tutte le attività correnti della Fondazione, collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima, ed è responsabile del rispetto delle norme generali e delle leggi specifiche in materia di riservatezza, privacy, sicurezza e ambiente.

Egli in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- sovrintende la gestione dell'equipe di educatori;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.

Il Responsabile Operativo partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché a eventuali commissioni o comitati.

La qualifica di Responsabile Operativo non è incompatibile con le altre cariche della Fondazione.

Articolo 19

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri, di cui uno con funzioni di Direttore, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I membri del Comitato Scientifico restano in carica un esercizio e possono essere riconfermati per l'esercizio successivo in sede di approvazione del budget annuale.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e gestisce l'attività di ricerca della Fondazione, entro i limiti e gli stanziamenti di bilancio approvati; esso svolge una funzione tecnico-gestionale in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico e si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 20

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore ovvero da persona dal medesimo designata a succedergli ai sensi dell'articolo 10.

Qualora la designazione di cui al comma precedente, per qualunque ragione, non sia effettuata, l'Organo di Controllo sarà nominato dal Presidente del Tribunale dei Minori di Trieste.

L'organo di controllo, che può essere anche monocratico, resta in carica per tre esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, si provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, secondo le modalità previste dal presente articolo, comma 1 e 2.

Articolo 21
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 23
Norma transitoria

Il primo Presidente della Fondazione è il Fondatore Carlo Alberto Marsiletti, che resterà in carica fino al compimento dell'ottantesimo anno d'età, e potrà essere confermato nella carica ai sensi del presente statuto.

F.to Carlo Alberto Marsiletti

F.to Gabriele Franco Maccarini Notaio (L.S.)